

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 - GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. ", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 2802 del 19 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 1236 del 02/08/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito l'incarico di dirigente preposto al Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Ciro Cesare Pedrotti;
- VISTA** la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
- VISTO** l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle Associazioni Venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
- VISTO**, in particolare, il comma 4 dell'art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona "A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona "B", in cui si

- riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica ed è costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
- VISTO** il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
- VISTA** la nota prot. n. 5793 del 07/03/2016 e la nota prot. n.19E del 07/04/2016 con le quali sono state impartite disposizioni in merito alle modalità ed ai periodi in cui svolgere le attività previste nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
- VISTA** la nota prot. n. 97161 del 22/11/2021 con la quale il Servizio 10 - Servizio per il Territorio di Caltanissetta ha trasmesso la proposta di individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria "Cardinale" in territorio del Comune di Mussomeli (CL), F. n. 36, particelle nn. 4,18,73,75,77,132,134,156,158,161,162,163,164,165,167,172 e 193, per una superficie complessiva di Ha 98.99.90;
- VISTA** la nota prot. n.101026 del 01/12/2021, con la quale il Servizio 3 – Gestione faunistica del Territorio, con le dovute motivazioni, invita il Servizio 10 - Servizio per il Territorio di Caltanissetta ad effettuare un supplemento di istruttoria per l'eventuale superamento delle difformità rispetto alla normativa vigente riscontrate nell'individuazione della citata zona cinologica di tipo "B";
- VISTA** la nota prot. n. 10491 del 08/02/2022, con la quale il Servizio 10 - Servizio per il Territorio di Caltanissetta ha trasmesso il supplemento di istruttoria con la quale si è stabilita la rideterminazione del perimetro della zona cinologica e l'individuazione della stessa nelle particelle n. 73, 75, 158, 161,165, 167 e 172 del Foglio n. 36 del N.C.T. del Comune di Mussomeli (CL), per un'estensione complessiva di ha 49.04.00;
- RITENUTO** che ricorrano i presupposti per procedere all'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria "Cardinale" in territorio del Comune di Mussomeli (CL), F. n. 36, partt. nn. 73, 75, 158, 161,165, 167 e 172, estesa complessivamente ha 49.04.00;
- CONSIDERATA** la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014 art. 68;

DECRETA

ART. 1

In conformità alle premesse, è individuata la zona cinologica stabile di tipo "B", per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, distinta al N.C.T. del Comune di Mussomeli (CL) al Foglio di mappa n. 36, particelle nn. 73,75,158,161,165,167 e 172, per una superficie complessiva di Ha 49.04.00, come da stralcio catastale allegato che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato:

- a) l'esercizio venatorio;
- b) effettuare addestramento e/o allenamento e/o gare, con abbattimento di qualsiasi specie di fauna, nei giorni di martedì e venerdì nel periodo in cui, nel territorio regionale, è consentito l'esercizio venatorio e nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 20 maggio inclusi;
- c) l'uso di richiami acustici di qualsiasi genere e tipo;
- d) l'uso di fauna selvatica non cacciabile nel territorio regionale (es.:Coturnice, Lepre, Colino);
- e) l'uso di ungulati per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

ART. 3

Nel periodo compreso fra il 10 aprile e il 20 maggio, possono essere autorizzate esclusivamente gare a valenza regionale, nazionale e internazionale in cui è previsto l'abbattimento della fauna, purché alla manifestazione sia presente un dipendente della Ripartizione faunistico venatoria, oppure due guardie venatorie volontarie.

ART. 4

Il Servizio 10 - Servizio per il Territorio di Caltanissetta - Unità operativa n.1, Ripartizione faunistico – venatoria curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura:

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CALTANISSETTA
U. O. 1 RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA
ZONA STABILE DI TIPO "B" PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E GARE PER
CANI DA CACCIA
DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON CONSENTITO**

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nel sito internet del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 16 marzo 2022

Il Dirigente del Servizio
Ciro Pedrotti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

COMUNE DI MUSSOMELI

Stralcio catastale del Foglio di Mappa 36 alla scala 1:4.000

Legenda

 OASI SCALA

 ZONA CINOLOGICA B



